



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Chieti

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

Presidente

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 25.7.2025,

letti gli atti del procedimento n. 49-1/2025 r.g., trattenuto in decisione all'udienza del 24.7.2025,

ha emesso la seguente

SENTENZA

Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019

La sig.ra Rocci Paola (nata a Chieti il 17.9.1965, residente in Torrevecchia Teatina in via Roma n. 19, C.F. RCCPLA65P57C632A), ha depositato, con l'assistenza dell'O.C.C. di Tollo, ricorso con cui ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Il Tribunale,

preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019, ritenuto che la sig.ra Rocci si trovi in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dal suo stato di disoccupazione, e dalla manifesta insufficienza delle sue risorse patrimoniali a fare regolarmente fronte alle obbligazioni pecuniarie da cui è gravata (pari ad € 188.376,23),

letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice,

preso atto del fatto che la sig.ra Rocci intende destinare ai propri creditori i proventi della vendita del suo patrimonio immobiliare, costituito dalla quota indivisa di $\frac{3}{4}$ di proprietà dell'immobile sito in Torrevecchia Teatina, in via Roma n. 13, e distinto in Catasto al fg. 13 p.lle 4185, 92, 93, 4184, del valore di € 108.096,00,

udito il procuratore della ricorrente, la ricorrente, il gestore della crisi, ed il procuratore dei creditori sig.ri Lamonaca Lorenzo e Di Campli Antonietta, comparsi all'udienza del 24.7.2025,

ritenuta l'infondatezza delle ragioni di opposizione dei creditori sig.ri Lamonaca e Di Campli, poiché:

- il fatto che l'immobile appartenga, per la sua quota indivisa di $\frac{1}{4}$, al sig. Di Tizio Mirko, non ha alcuna rilevanza, atteso che la sig.ra Rocci intende destinare ai creditori la sua quota indivisa di $\frac{3}{4}$ dell'immobile stesso;

SENT. N. 39/25
LIQ. CONTROLLATA
N. 11/25



- le ragioni per cui questo Tribunale ha respinto una precedente richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, formulata dalla medesima debitrice, non rilevano, data la differenza tra i presupposti che legittimano l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti (art. 69 c.c.i.) rispetto a quelli relativi all'apertura della liquidazione controllata (artt. 268 e segg. c.c.i.);
- ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 8 c.c.i. non può, ovviamente, tenersi conto del termine di durata di procedure autonome e distinte (come quella iscritta al n. 29/2024 r.g. di questo Tribunale, avente ad oggetto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla sig.ra Rocci, e definito con decreto di rigetto del 20.1.2025);
- ogni valutazione in merito alla diligenza della sig.ra Rocci nell'assunzione dei debiti, ed alla natura eventualmente fraudolenta dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, dovrà essere differita al momento dell'eventuale richiesta di esdebitazione, a seguito della chiusura della procedura, trattandosi, si ripete, di presupposti per l'omologazione del piano di ristrutturazione, e non per l'apertura della liquidazione controllata;
- il valore dell'immobile che la sig.ra Rocci intende destinare ai suoi creditori è esattamente pari a quello cui l'immobile è stato posto in vendita in sede esecutiva, ed il ricavato di € 45.000,00, indicato nella relazione dell'organismo di composizione della crisi, tiene conto del valore della quota indivisa posta in vendita, e dell'ipotesi che la quota venga aggiudicata al terzo tentativo, ed a seguito dunque dei progressivi ribassi di legge;
- ogni questione relativa alla quantificazione del credito vantato dall'avv. Maria Teresa Nunziato, e di ogni altro credito, dovrà essere affrontata al momento della formazione dello stato passivo, di competenza del liquidatore;

p.q.m.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata della sig.ra Rocci Paola, mediante la vendita della quota indivisa dell'immobile sopra indicato, che la sig.ra Rocci è autorizzata ad utilizzare sino alla vendita.

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Conferma quale liquidatore l'O.C.C. di Tollo, che ha assistito la sig.ra Rocci nella presentazione del ricorso introduttivo.

Ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo il diritto della sig.ra Rocci di utilizzare l'immobile, per le sue esigenze abitative, sino alla vendita.

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C., che darà immediata comunicazione al Tribunale delle eventuali sopravvenienze reddituali e patrimoniali della sig.ra Rocci.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.

Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura dell'O.C.C.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (così confermando anche la sospensione della procedura esecutiva immobiliare in corso, nei limiti in cui essa si riferisce alla sig.ra Rocci), ed al concorso dei creditori.



Differisce ogni provvedimento in merito all'invocata esdebitazione all'esito della procedura, nei termini di cui all'art. 282 d. lgs. n. 14/2019.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, li 25.7.2025

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco

